



UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI

*Palazzo Vecchio
Piazza Signoria
50127 Firenze*

CAPITOLATO DI APPALTO SPECIFICO

nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica
Amministrazione per l'acquisizione dei servizi di raccolta e recapito degli invii
postali del Comune di Firenze
CIG: A012C81CA1

Sommario

Articolo 1	PREMESSE
Articolo 2	OGGETTO DELL'APPALTO SPECIFICO
Articolo 3	TIPOLOGIE DI INVII POSTALI PREVISTI
Articolo 4	DURATA DEL SERVIZIO
Articolo 5	IMPORTI DEL SERVIZIO
Articolo 6	ATTIVITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Articolo 7	AFFRANCATURA
Articolo 8	COPERTURA GEOGRAFICA
Articolo 9	SEDE OPERATIVA
Articolo 10	REFERENTE DELL'APPALTATORE
Articolo 11	GARANZIA DEFINITIVA
Articolo 12	CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI
Articolo 13	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
Articolo 13	bis CLAUSOLE SOCIALI
Articolo 13	ter PROTOCOLLO DI LEGALITA'
Articolo 14	PENALI
Articolo 15	RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Articolo 16	POLIZZA ASSICURATIVA RCT
Articolo 17	SUBAPPALTO
Articolo 18	FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Articolo 19	CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'
Articolo 20	CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
Articolo 21	MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE
Articolo 22	REVISIONE DEI PREZZI
Articolo 23	RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Articolo 24	RECESSO
Articolo 25	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 26	CODICE DI COMPORTAMENTO
Articolo 27	DIVIETO DI PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS
Articolo 28	TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010
Articolo 29	STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Articolo 30	TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Articolo 31	PRIVACY
Articolo 32	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO
Articolo 33	DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 1 – PREMESSE

Il presente Capitolato di Appalto specifico - attraverso il SDAPA di Consip S.p.A. per la fornitura di Servizi Postali di Raccolta e Recapito (categoria merceologica 1) - disciplina le condizioni per l'acquisto dei servizi postali di raccolta e recapito degli invii postali del Comune di Firenze come indicati nel successivo art. 3.

Nel presente Capitolato di Appalto specifico, per i servizi postali oggetto di acquisto sono pertanto indicate le condizioni e le modalità della loro esecuzione, avendo a riferimento il Capitolato Tecnico per la categoria merceologica "Servizi di raccolta e recapito degli invii postali – ID 2675" predisposto da Consip S.p.A.

Definizioni:

- a) **Codice:** D.lgs. 36/2023
- b) **DEC:** Direttore dell'Esecuzione che svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- c) **Direzione Mittente:** ciascuna Direzione in cui è articolata la struttura organizzativa del Comune di Firenze
- d) **Fornitore del Servizio Universale (FSU):** il soggetto individuato dall'art. 23 del D.lgs. 261/1999 e s.m.i.;
- e) **Pick-up:** servizio di ritiro a domicilio della corrispondenza presso l'Ufficio "Posta in Partenza" del Comune di Firenze;
- f) **RUP:** Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023
- g) **Servizio Universale:** ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 261/1999 comprende la raccolta, il trasporto, lo smistamento ed il recapito degli invii postali fino a 2 Kg, ivi compresi gli invii raccomandati ed assicurati;
- h) **Stazione Appaltante:** Comune di Firenze – Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali;

Articolo 2 – OGGETTO DELL'APPALTO SPECIFICO

Ai fini del presente Capitolato di Appalto specifico rientrano nei servizi di raccolta e recapito degli invii Postali unicamente i servizi postali così come definiti e disciplinati dal D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.

Non rientrano nel servizio in oggetto né i servizi postali relativi alla notifica a mezzo posta di atti giudiziari - ex Legge 890/1982 e s.m.i. - e alla notifica a mezzo posta delle contravvenzioni del Codice della strada - ex art. 201 D.lgs. n. 285/1992 - né i servizi a monte e/o a valle del recapito, né i servizi di corriere.

L'appalto prevede l'espletamento delle attività meglio descritte al successivo art. 6.

Articolo 3 – TIPOLOGIE DI INVII POSTALI PREVISTI

Le tipologie di invii postali ricompresi nell'appalto afferiscono prevalentemente alle seguenti così come descritte:

Posta Non Raccomandata Non Massiva

Invii di posta non massiva, indirizzati nel territorio nazionale, di cui all'art. 3 comma 1 del decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 e s.m.i., predisposti secondo gli standard di confezionamento e i formati di cui all'Allegato 2 tabelle a) e b) del citato decreto.

Posta Non Raccomandata Internazionale

Invii di posta non massiva, indirizzati all'estero, di cui all'art. 3 comma 3 del decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 e s.m.i., predisposti secondo gli standard di confezionamento ed i formati di cui all'Allegato 2 Tabella c) del citato decreto.

Posta Raccomandata Non Massiva

Invii di posta raccomandata, indirizzati nel territorio nazionale, di cui all'art. 3 comma 1 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 giugno 2009 e s.m.i., predisposti secondo gli standard e i formati di cui all'Allegato 3 del citato decreto.

Avviso di ricevimento (AR): servizio accessorio al servizio di recapito della posta raccomandata (indirizzata nel territorio nazionale o all'estero) che fornisce al Mittente prova legale di avvenuto ricevimento dell'invio postale da parte del Destinatario.

Posta Raccomandata Internazionale.

Invii di posta raccomandata, indirizzati all'estero, di cui all'art. 4 comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 giugno 2009 e s.m.i., predisposti secondo gli standard e i formati di cui all'Allegato 4 del citato decreto.

Potranno sporadicamente essere richiesti invii anche di **Posta Assicurata** e di **Pacchi ordinari fino a 20 kg.** come definiti dal Capitolato Tecnico per la categoria merceologica "Servizi di raccolta e recapito degli invii postali – ID 2675" predisposto da Consip S.p.A..

Articolo 4 – DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto specifico ha durata escluso le eventuali opzioni di mesi 24 decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto o dalla data di effettiva consegna del servizio da farsi risultare da apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore e dal DEC, di concerto con il RUP.

L'art. 17 comma 8 del Codice stabilisce che fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.

Alla scadenza l'appalto può essere rinnovato per la durata di ulteriori 24 mesi agli stessi patti e condizioni previa richiesta espressa della Stazione Appaltante da comunicare all'appaltatore almeno 30 giorni naturali e consecutivi, prima della scadenza.

Articolo 5 – IMPORTI DEL SERVIZIO

Il valore presunto complessivo dell'appalto per il periodo iniziale di 24 mesi è quello risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara dall'appaltatore.

Gli importi effettivamente corrisposti, per la durata del contratto, per le varie tipologie di invii postali, ai prezzi unitari offerti in sede di gara, da applicarsi sia agli invii postali a copertura diretta sia agli invii postali per i quali l'appaltatore ricorre al FSU, dipenderanno dalla quantità di invii trattati essendo tali corrispettivi previsti "a misura" in corrispondenza degli invii richiesti dalla Stazione Appaltante secondo le necessità giornaliere. Anche il corrispettivo cosiddetto "a canone" offerto, verrà corrisposto per gli effettivi giorni di prelievo dal lunedì al venerdì (esclusi festivi).

In particolare, si precisa che sono stati indicati anche i quantitativi presunti di posta internazionale da spedire in caso di elezioni, ma che ovviamente tali quantitativi sono legati eventuali possibili tornate elettorali da svolgersi nel corso dell'appalto.

In caso di prestazioni aventi valore inferiore all'importo massimo indicato di cui sopra l'appaltatore nulla potrà pretendere a titolo di risarcimento o indennità non essendo contemplato un "minimo garantito".

Articolo 6 – ATTIVITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di raccolta e recapito degli invii postali si realizza attraverso le seguenti fasi:

a) Raccolta presso il domicilio dell'Ente (di seguito anche Pick-up)

Tutta la corrispondenza in partenza relativa alla tipologia di invii di cui al precedente art. 3 dovrà essere ritirata personalmente da un incaricato dell'appaltatore, munito di tesserino distintivo, presso l'Ufficio "Posta in Partenza" del Comune di Firenze (al momento posto al piano terra di Piazza Alberighi, 3 Firenze).

Il ritiro dovrà essere effettuato in tutti i giorni della settimana non festivi da lunedì a venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:00.

La corrispondenza sarà consegnata, a cura degli addetti dell'Ufficio "Posta in Partenza", regolarmente imbustata e accompagnata da distinte giornaliere di consegna riportanti il numero degli invii suddivisi per Direzione Mittente e per tipologia di spedizione (raccomandata, non raccomandata, internazionale). La consegna della posta si perfeziona con l'apposizione da parte dell'incaricato dell'appaltatore, della propria firma in calce alla distinta dove che lo stesso abbia verificato il corretto confezionamento secondo gli standard degli invii postali ed eventualmente segnalando all'Ufficio "Posta in Partenza" anomalie o quant'altro.

Il ritiro e la successiva consegna dovranno essere effettuati senza limiti di peso. A titolo informativo, si evidenzia dai dati storici disponibili, che il totale quotidiano non supera i 30 Kg.

La raccolta degli invii avviene di norma in modalità programmata secondo il crono programma sopra indicato.

b) Lavorazione degli invii postali

L'appaltatore il giorno stesso del pick-up deve eseguire le seguenti lavorazioni:

- 1) per la posta non massiva non raccomandata anche internazionale:
 - affrancatura come al seguente art. 7;
- 2) per la posta non massiva raccomandata anche internazionale:

- apposizione del codice a barre sulla busta;
 - affrancatura come al seguente art. 7;
 - completamento della distinta (già precompilata dalle singole Direzioni comunali) con l'indicazione del numero di codice a barre e tariffa per ogni destinatario;
- 3) per la posta non massiva raccomandata A.R. anche internazionale:
- apposizione del codice a barra sulla busta;
 - apposizione del numero di codice a barre e della data (ove mancante) sull'avviso di ricevimento;
 - affrancatura come al seguente art. 7;
 - completamento della distinta (già precompilata dalle singole Direzioni comunali) con l'indicazione del numero di codice a barre e tariffa per ogni destinatario;

Dell'attività di cui sopra l'appaltatore dovrà fornire report giornaliero, da compilarsi secondo il modello che sarà predisposto dall'Ufficio "Posta in Partenza", e da consegnarsi allo stesso il giorno successivo a quello di lavorazione a scopo di verifica.

c) Recapito

L'appaltatore deve assicurare il servizio di smistamento (suddivisione degli invii per aree territoriali di destinazione) e di recapito ai destinatari nei seguenti termini per la posta non massiva non raccomandata e per la posta non massiva raccomandata (A.R. e non) con destinazione:

- nel Comune di Firenze e nell'Area corrispondente a tutti i territori dei Comuni della Città Metropolitana (ex Provincia) di Firenze: entro 3 giorni feriali dalla raccolta (pick-up) degli invii;
- nei Capoluoghi di Provincia ricadenti nella Regione Toscana: entro 5 giorni dalla raccolta degli invii;
- in tutte le altre Aree Metropolitane, Capoluoghi di Provincia e Aree extraurbane d'Italia diverse da quelle di cui sopra: entro 7 giorni dalla raccolta degli invii.

d) Servizio di Tracking e tracciatura dell'avvenuto recapito

Limitatamente alla Posta Raccomandata Non Massiva (con e senza Avviso di ricevimento), Posta Assicurata ed ai Pacchi Ordinari nel territorio nazionale, l'appaltatore deve assicurare un servizio di tracciatura tale da permettere a ciascuna Direzione Mittente la verifica autonoma, in tempo reale, dello stato di lavorazione degli invii attraverso una ricerca per codice identificativo della comunicazione, secondo le normali prassi in uso nel mercato dei servizi postali; il servizio di tracciatura dovrà essere accessibile mediante Sito web e/o tramite numero verde gratuito.

L'appaltatore, salvo diverse ed ulteriori indicazioni della Stazione Appaltante, rende disponibile un flusso dati con le informazioni sullo stato di lavorazione del recapito (per esempio: tramite file di dati messa a disposizione della Stazione Appaltante dall'appaltatore).

e) Servizi postali in modalità digitale

Considerato che gli invii di corrispondenza possono essere generati anche con l'ausilio di mezzi telematici, l'Amministrazione potrà richiedere quale ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell'art. 76 comma 6 del Codice l'attivazione dei servizi postali in modalità digitale.

Tale servizio dovrà prevedere l'accettazione di invii di corrispondenza (compresi quelli raccomandati) mediante soluzioni software (portale dedicato, cartella sftp o soluzioni analoghe).

Nello specifico l'Amministrazione, a seconda della soluzione software proposta dal Fornitore, dovrà avere a disposizione un'area dedicata per effettuare la richiesta del servizio e procedere con la compilazione delle informazioni necessarie ai fini del successivo recapito. Il Fornitore dovrà verificare i requisiti dei dati/file inseriti dall'Amministrazione, dovrà consentire l'approvazione degli invii da parte dell'Amministrazione e, a seguire, procedere con stampa e imbustamento

Il Fornitore dovrà erogare quindi un servizio integrato e completo di stampa, imbustamento, consegna e gestione degli esiti della corrispondenza. Per la gestione fisica dei ritorni si rimanda al successivo paragrafo **g)**, salvo diverse modalità di gestione che l'Amministrazione potrà concordare con il Fornitore.

Si precisa che la corrispondenza, che viene stampata e consegnata in formato cartaceo dovrà avere lo stesso valore di quella tradizionale. Dovrà inoltre essere garantita la sicurezza dei dati trattati.

f) Servizio di giacenza

Limitatamente alla Posta Raccomandata Non Massiva (con e senza Avviso di ricevimento), Posta Assicurata ed ai Pacchi Ordinari nel territorio nazionale, l'appaltatore si impegna a:

1. effettuare almeno un tentativo di consegna; nel caso in cui l'appaltatore non fosse in grado di consegnare l'invio al destinatario per assenza del destinatario o di altro soggetto abilitato per legge a ricevere l'invio, l'appaltatore è obbligato a lasciare un avviso di tentata consegna (avviso di giacenza) nella cassetta domiciliare del destinatario con indicazione del punto di giacenza ove il destinatario potrà ritirare la Corrispondenza in giacenza.

2. assicurare un tempo di giacenza pari ad almeno 30 giorni solari per la Posta Raccomandata e per i Pacchi Ordinari nel territorio nazionale, decorrenti dalla data di consegna dell'avviso di giacenza.

Il numero dei punti di giacenza, che l'Appaltatore dovrà comunque mettere a disposizione nell'ambito del territorio del Comune di Firenze, sono almeno in numero di cinque dislocati in maniera uniforme nei cinque Quartieri del Comune di Firenze (almeno uno per Quartiere) come identificati dal Regolamento dei Consigli di Quartiere approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 366 del 10.06.2002, n. 63 del 26.04.2004 e n.36 del 18.04.2005 n. 15 del 11.03.2019 n. 39 del 19.9.2022 reperibile al seguente link

<https://www.comune.fi.it/system/files/2022-11/03112022-Consigli%20di%20Quartiere.pdf>

e dalle delimitazioni territoriali di cui al seguente link

<http://www.datiopen.it/it/opendata/Comune di Firenze Aree quartieri>

I suddetti luoghi di giacenza dovranno essere operativi e pienamente funzionanti entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto e potranno essere dedicati alla sola attività per il Comune di Firenze o comunque ubicati presso punti o uffici che svolgono, quale attività prevalente, servizi postali. Dovranno, in ogni caso, essere idonei a garantire una conservazione sicura e protetta degli invii.

Per ogni punto di giacenza dovrà essere assicurata un'apertura di almeno 6 (sei) ore giornaliere, anche in archi di tempo differenziati nei vari quartieri, dal lunedì al venerdì (esclusi festivi) di tutte le settimane dell'anno.

g) Gestione dei ritorni

La gestione dei ritorni prevede la restituzione del cartaceo delle comunicazioni di ritorno da parte dell'appaltatore all'Ufficio "Posta in Partenza".

Le comunicazioni di ritorno possono riguardare:

- gli eventuali Avvisi di ricevimento delle Raccomandate e delle Assicurate;
- i plichi inesitati di Raccomandate e Assicurate con e senza Avviso di ricevimento;
- i plichi inesitati di Posta Ordinaria;
- i pacchi inesitati.

Per ciascuna riconsegna del cartaceo di ritorno, l'appaltatore deve preparare, in duplice copia, una distinta di accompagnamento della corrispondenza da restituire (distinta di riconsegna), con la lista di dettaglio delle comunicazioni di ritorno riconsegnate (distinte almeno per tipologia di invio), che funga anche da documento di accettazione/presa in carico da parte dell'Ufficio "Posta in Partenza", garantendo l'esatta corrispondenza tra cartaceo delle comunicazioni di ritorno e distinta di accompagnamento. La distinta di riconsegna (prodotta anche in modalità elettronica) deve essere controfirmata da personale dell'Ufficio "Posta in Partenza" che riceve la corrispondenza. Eventuali anomalie devono essere indicate sulla distinta controfirmata.

Le consegne delle comunicazioni di ritorno di cui sopra dovranno intervenire:

- per la posta non raccomandata e raccomandata inesitata: entro 15 (quindici) giorni dalla data come indicata al punto c) del presente articolo.
- per gli invii di posta raccomandata in giacenza: entro 5 (cinque) giorni dalla compiuta giacenza.
- Per gli avvisi di ricevimento delle raccomandate: entro 5 (cinque) giorni dalla data di consegna riportata nell'avviso stesso.

h) Gestione delle anomalie dei recapiti

In caso di corrispondenza smarrita, rubata, deteriorata o manomessa, l'appaltatore deve fornire alla Stazione Appaltante, nel termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla sua conoscenza, tutte le informazioni utili sulla casistica riscontrata.

Ove presente, il cartaceo deve comunque essere restituito alla Stazione appaltante, accompagnato da specifica distinta di riconsegna per consentire le successive fasi di lavorazione.

i) Servizi di governo

Per tutte le attività connesse con la gestione del Servizio, l'appaltatore deve mettere a disposizione della Stazione Appaltante almeno:

- una casella di posta elettronica,
- un numero di telefono, salvo diverse e/o ulteriori indicazioni della Stazione Appaltante, attivo nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i gg. dell'anno lavorativi esclusi sabato, domeniche e festive ed eventuali chiusure aziendali. Tale contatto telefonico deve essere raggiungibile mediante un numero verde e mediante e-mail. Tale tipologia di servizi è fruibile solo per le seguenti finalità:

- fornire informazioni su tutti gli aspetti di esecuzione della fornitura;
- prendere in carico le anomalie riscontrate nel corso dell'esecuzione della fornitura e segnalate dalla Stazione Appaltante, svolgere i necessari approfondimenti, attivare la risoluzione delle criticità riscontrate, fornire al richiedente informazioni sullo stato avanzamento e sulla chiusura delle anomalie.

j) Fornitura della modulistica

L'appaltatore provvede, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante e salvo diverse e/o ulteriori indicazioni da parte della stessa, a fornire tutta la modulistica necessaria (es.: distinte, avvisi di ricevimento delle raccomandate).

La consegna del predetto materiale deve avvenire entro 3 (tre) giorni dalla data della richiesta formulata dalla Stazione Appaltante.

Resta inteso che la Stazione Appaltante si fa carico della lavorazione (ad. es.: composizione, stampa, imbustamento) della corrispondenza in uscita secondo gli standard ed i formati previsti per la/e tipologia/e di invio.

Articolo 7 – AFFRANCATURA

L'appaltatore, disponendo presso i propri locali di macchinari o apposita attrezzatura, deve poter assicurare, con oneri a proprio carico, l'affrancatura di tutte le tipologie di invii postali con il logo del Comune di Firenze, la data dell'affrancatura stessa e l'importo della spedizione.

Articolo 8 – COPERTURA GEOGRAFICA

Considerato che circa l'80% della corrispondenza inviata dalla Stazione Appaltante ha quale destinazione il territorio del Comune di Firenze e dell'Area della Città Metropolitana di Firenze, l'appaltatore deve assicurare la copertura dei servizi di recapito della corrispondenza diretta senza ricorso al FSU come segue:

- 100% copertura del territorio del Comune di Firenze (vedi allegato 1 al presente Capitolato)
- 100% copertura del territorio ricomprendente tutti i Comuni dell'Area Città Metropolitana di Firenze (vedi allegato 2 al presente Capitolato)

Il 100% di copertura dei due punti di cui sopra può essere conseguito anche con ricorso al subappalto come specificato al successivo art. 17 e/o in applicazione dell'art. 119 del Codice.

Nel caso di invii postali da recapitare sul resto del territorio regionale toscano, nazionale ed internazionale è ammesso anche il ricorso al FSU. Si precisa che il ricorso al FSU per tali finalità non costituisce subappalto, ma nei report da produrre alla stazione appaltante deve essere data evidenza della corrispondenza affidata al FSU.

L'appaltatore risponde esclusivamente dell'attività di recapito che gestisce direttamente o mediante propri subappaltatori, senza incorrere in responsabilità per eventuali inadempimenti o disservizi da parte del gestore del servizio universale.

Articolo 9 – SEDE OPERATIVA

L'appaltatore è tenuto a garantire la disponibilità di una sede operativa (anche diversa dalla sede legale) ubicata nel territorio del Comune di Firenze ovvero entro un raggio di massimo 20 Km dalla

sede dell'Ufficio "Posta in Partenza" della Stazione Appaltante, sito in piazza Alberighi n. 3 - Firenze.

La sede operativa potrà anche coincidere con uno dei punti di giacenza di cui alla lettera e) dell'art. 6 del presente Capitolato.

L'apertura e attrezzatura dei locali della sede operativa per le attività di cui alla lettera b) del precedente art. 6 deve essere garantita entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e perdurare per tutta la durata dell'appalto.

Articolo 10 – REFERENTE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, fermo restando quanto previsto alla lettera h) del precedente art. 6 sui "Servizi di governo", dovrà comunicare, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'avvio del servizio, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) di un referente che dovrà essere sempre reperibile, dal lunedì al venerdì, per tutta la durata del periodo contrattuale.

In caso di ferie, malattia o altra assenza, l'appaltatore comunicherà altro nominativo in sostituzione.

Articolo 11 – GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore è obbligato, prima della stipula del contratto, a costituire una garanzia definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Resta salvo, per la Stazione Appaltante, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

Articolo 12 – CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di effettuare, in ogni momento, tramite il RUP in qualità di DEC, nel corso dell'esecuzione contrattuale, verifiche, anche senza preavviso, all'appaltatore sulla base delle previsioni dettate dall'art. 114 comma 7 del Codice ed allegato I.2, in merito al rispetto delle disposizioni del presente Capitolato mediante invio di "lettere campione", contatto telefonico di un campione di destinatari e comunque secondo le modalità che saranno ritenute più idonee.

Articolo 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto per tutta la durata del contratto ad osservare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali

di lavoro di settore, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti delle maestranze.

Per il trasporto e la consegna della corrispondenza l'appaltatore è tenuto ad utilizzare veicoli a basso impatto ambientale, di classe non inferiore a Euro 4, salvo quanto eventualmente offerto in sede di gara. A comprova, prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore è tenuto a produrre le copie dei libretti di circolazione dei veicoli impiegati nell'appalto.

Articolo 13 bis – CLAUSOLE SOCIALI

Ai sensi dell'articolo 57 del Codice l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire l'applicazione dei CCNL di settore per Imprese esercenti i servizi postali in appalto attualmente in vigore oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il rispetto delle previsioni sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali così come specificate all'art. 14 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 13 ter PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'aggiudicatario è a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, stazione appaltante, con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze (reperibile al link [INTESAPERLAPREVENZIONEDEITENTATIVIDIINFILTRAZIONEDELLACRIMINALITAORGANIZZATANEGLI](#)

APPALTIPUBBLICI.pdf (comune.fi.it)) e ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti, con particolare riguardo alla clausola che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate, al suddetto Ufficio della Prefettura, le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.lgs.vo 159/2011. Qualora il contratto sia stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto; la Stazione Appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

L'aggiudicatario conosce e accetta la clausola risolutiva espressa di risoluzione immediata ed automatica del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro; b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante da scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nell'appalto.

Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici dipendenti o amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

L'aggiudicatario è anche a conoscenza che la Stazione Appaltante è impegnato altresì, per quanto al Protocollo di Legalità di cui al presente articolo, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa (art. 1456 cc.) ogniqualvolta, nei confronti dell'aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis c.p., con esercizio della potestà risolutiva secondo quanto all'articolo 5 comma 2 del Protocollo di Legalità stesso.

Articolo 14 – PENALI

La Stazione Appaltante provvederà, previa contestazione all'appaltatore, ad applicare le seguenti penali nei casi delle seguenti irregolarità o inadempienze:

- Euro 50,00 per due ore di ritardo rispetto al termine per il ritiro della posta presso l'Ufficio "Posta in Partenza", stabilito massimo nelle ore 12:00;
- Euro 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna della modulistica di cui alla lettera i) dell'art. 6;
- Euro 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nei tempi di consegna, previsti alla lettera c) dell'art. 6, per ciascuna raccomandata A.R. e non, aventi quale destinazione il territorio del

Comune di Firenze e il territorio ricomprendente tutti i Comuni dell'area della Città Metropolitana di Firenze;

- Euro 20,00 per giorno lavorativo di ritardo nei tempi di consegna di ciascun invio postale previsti alla lettera f) dell'art. 6;
- Euro 100,00 per ogni invio postale risultato non affrancato secondo le modalità previste all'art. 7;
- Euro 500,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'attivazione della sede operativa rispetto al termine di cui all'art. 9;
- Euro 500,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'attivazione di uno dei punti di giacenza previsti dal presente Capitolato rispetto al termine di cui alla lettera e) dell'art. 6;
- Euro 500,00 per mancata indicazione del referente dell'appalto e/o del suo sostituto di cui all'art. 10;
- Euro 50,00 ogni qualvolta si verifichi una indisponibilità, non preavvisata, anche momentanea del servizio di tracciatura di cui alla lettera d) dell'art. 6;
- Euro 500,00 per ogni giorno di inoperatività di uno dei punti di giacenza previsti dalla lett. e) dell'art. 6 e di eventuali altri punti offerti in sede di gara.
- nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 13 bis (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione, se dovuta, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 10% di tale ammontare netto;
- nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 13 bis nella produzione della certificazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 10% di tale ammontare netto.
- nel caso di mancato rispetto di quanto indicato dall'art. 13 ter si applicherà una penale pari al 15% del valore contratto;
- Euro 500,00 per ogni caso di mancato rispetto degli impegni assunti in sede di offerta tecnica;

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dalla Stazione Appaltante a mezzo lettera inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), al domicilio eletto dall'appaltatore per la ricezione di ogni comunicazione relativa al presente contratto.

In ogni caso, quale che sia l'inadempienza contestata, all'appaltatore sarà assegnato un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, la Stazione Appaltante, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali sopra descritte.

L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali, se ne sussistono le condizioni ai sensi dell'art. 122 del Codice.

La Stazione Appaltante provvederà a recuperare l'importo delle penali in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad escutere la garanzia definitiva di cui al precedente art. 11. L'importo delle penali non può in ogni caso eccedere la soglia del 10% dell'ammontare netto contrattuale così come previsto dall'art. 126 comma 1 del Codice. Qualora l'importo delle penali applicate superasse la soglia del 10% del valore presunto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto, come indicato al successivo art. 23 del presente Capitolato.

Articolo 15 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è sempre e direttamente responsabile di tutti i danni di qualsiasi natura, materiali ed immateriali, diretti ed indiretti, che, per suo fatto, dei suoi dipendenti o collaboratori, dei suoi mezzi e per mancata previdenza, venissero arrecati alle persone o alle cose sia della Stazione Appaltante che di terzi, durante l'esecuzione del contratto. E' fatto obbligo all'appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante manlevata da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Articolo 16 – POLIZZA ASSICURATIVA RCT

L'appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati.

La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale della Stazione Appaltante), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà prevedere il seguente massimale: Euro 1.000.000,00 = (un milione/00).

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, l'appaltatore dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Stazione Appaltante.

Copia della polizza specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante nel termine che sarà dalla stessa assegnato, successivamente alla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio delle prestazioni dell'appalto e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine delle stesse.

Articolo 17 – SUBAPPALTO

Costituisce, ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, subappalto qualsiasi contratto in cui l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d'appalto specifico, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

L'appaltatore potrà affidare in subappalto i servizi e le forniture compresi nel contratto previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché il concorrente abbia indicato all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Ai sensi dell'art. 119 comma 4 del Codice può essere autorizzato il subappalto ad altro operatore economico nel rispetto delle condizioni di cui al medesimo articolo.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 119 comma 5 del Codice, ha l'obbligo di presentare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione di cui agli artt. 100 del D.lgs. 36/2023 ed alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ad esso dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

Ai sensi dell'art. 119 comma 11, la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, come definiti ai sensi del quinto periodo del comma 2, l'importo dovuto nei casi ivi indicati.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l'appaltatore ed i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 18 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Stazione Appaltante procederà mensilmente al pagamento delle prestazioni oggetto del servizio nel periodo di riferimento all'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente.

Tutti gli aspetti amministrativi dell'appalto saranno gestiti dall'Ufficio "Posta in Partenza" – Piazza Alberighi, 3 – 50127 Firenze.

L'appaltatore dovrà sempre indicare nelle fatture le modalità di pagamento e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto ed il Codice IPA: DFNQJD, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa.

Contestualmente alla fattura dovrà essere trasmesso all'Ufficio "Posta in Partenza" del Comune il giustificativo delle somme da liquidare in relazione alle complessive quantità e importi, per il mese di riferimento, di invii, suddivisi per Direzioni Mittenti, come risultanti dall'insieme dei report giornalieri del mese stesso di cui all'art. 6 lettera b). Tale giustificativo è necessario anche ai fini della verifica degli effettivi Pick up svolti nel mese per la liquidazione del canone mensile di cui all'offerta economica.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento delle stesse, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine.

Le fatture dovranno avere formato digitale ed essere intestate a:

Comune di Firenze – Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali, CF/P.IVA 01307110484.

Le fatture dovranno essere inviate alla Stazione Appaltante tramite SDI – Sistema Di Interscambio, secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito dedicato alla fatturazione elettronica all'indirizzo www.fatturapa.gov.it.

La liquidazione della fattura sarà comunque subordinata alla verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell'appaltatore deve essere tempestivamente notificata all'Ufficio "Posta in Partenza", che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Articolo 19 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità è avviata entro 15 (quindici) giorni dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle leggi in materia.

La verifica di conformità è conclusa non oltre 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite di cui al precedente articolo e allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall'esecutore ai sensi dell'art. 11 del presente Capitolato.

Articolo 20 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) Codice.

In caso di violazione, come previsto dal successivo art. 23, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto.

Articolo 21 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva di prorogare, ai sensi dell'art 120 comma 10, il contratto per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può

imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto, come previsto all'articolo 120, comma 9, del Codice.

In ogni caso, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che la medesima abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle forniture oggetto del contratto e non comportino a carico dell'appaltatore maggiori oneri.

Articolo 22 – REVISIONE DEI PREZZI

A partire dall'inizio secondo anno di appalto, su richiesta espressa dell'appaltatore, qualora, con riferimento ad alcune o tutte le tipologie di invii postali, si verifichi un aumento delle tariffe del FSU superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT con riferimento all'indice Istat Servizi Postali e attività di corriere - codice 53.

Articolo 23 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di reiterata e/o grave inosservanza da parte dell'appaltatore delle condizioni riportate nel presente Capitolato d'appalto specifico e nell'offerta economica presentata in sede di gara, sarà facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della garanzia definitiva.

Fermo quanto previsto al periodo precedente e fermo quanto previsto dall'art. 122 commi 1, 2, 3 e 4 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e previa diffida scritta e motivata, senza che da tale risoluzione possano conseguire all'appaltatore diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

- a) mancato reintegro della garanzia definitiva entro i termini stabiliti;
- b) perdita dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;
- c) cessione totale o parziale del contratto;
- d) subappalto non autorizzato o mancato rispetto del limite al subappalto;
- e) irrogazione di penali per un importo superiore al 10% del valore presunto dell'appalto;
- f) violazione degli obblighi di cui alla L. 136/2010;
- g) grave inosservanza degli obblighi di comportamento di cui al successivo art. 26;
- h) reiterata inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 31;
- i) la violazione del Protocollo di Legalità stipulato tra la Prefettura di Firenze e il Comune di Firenze nei casi indicati dall'art. 13 ter del presente Capitolato;

Ai sensi dell'art. 122 comma 5, in tutti i casi di risoluzione l'appaltatore ha diritto unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, e nelle ipotesi di cui all'art. 122 comma 6 ha

diritto alle somme summenzionate, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e quant'altro disposto dal medesimo comma.

Articolo 24 – RECESSO

Salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.lgs. 159/2011, la Stazione Appaltante può, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023 e per motivi di interesse pubblico, recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14. e con le modalità di rimborso dei materiali ivi descritte.

Articolo 25 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Codice, la Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto per quanto stabilito dall'art. 122 del Codice, e degli altri casi previsti dal presente Capitolato, ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.

Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica anche quanto previsto dall'art. 68 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 26 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore è tenuto, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici). E' altresì tenuto al rispetto degli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo:

https://www.comune.fi.it/system/files/2017-11/CodiceComportamentoDipePA_0.pdf

Articolo 27 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS

Al presente appalto si applica la norma di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 in materia di rapporti dell'appaltatore con ex dipendenti della Stazione Appaltante committente.

Articolo 28 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010

L'appaltatore dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, ed in particolare utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto. L'appaltatore deve inoltre effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale riportante il Codice Identificativo Gara (CIG) comunicato dalla Stazione Appaltante.

Articolo 29 – STIPULA DEL CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI E SPESE DI PUBBLICAZIONE

Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa con modalità elettronica dinanzi all'Ufficiale Rogante del Comune di Firenze.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'appaltatore.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che saranno in seguito comunicate.

Articolo 30 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dipendenti di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzi detti.

In caso di reiterata inosservanza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.

Prima della stipula del contratto dovrà pervenire la Nomina del Responsabile Trattamento Dati come disposto dall'art. 28 del GDPR.

Articolo 31 – PRIVACY

I dati personali forniti sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dall'art. 13 Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale in materia (D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018); i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al su citato Regolamento e D.lgs. n. 196/2003 secondo l'informativa – Segreteria Generale e Affari Istituzionali, reperibile al seguente link:

https://www.comune.fi.it/pagina/privacy?language_content_entity=it

Per tutto quanto non ivi previsto si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia.

Articolo 32 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del Codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, nella fattispecie il Foro di Firenze.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Ai sensi dell'art. 215 del Codice al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2.

Per le forniture e i servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria.

Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato V.2 del Codice prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data, è prevista la costituzione di un collegio consultivo tecnico, con i compiti previsti dall'articolo 215 del Codice e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta del Committente, da tre componenti.

Ogni parte nominerà un componente ed il terzo componente, con funzioni di presidente, sarà scelto dai componenti di nomina di parte. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti

Articolo 33 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti e contratti pubblici, al Codice civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento.

Il Rup
Dott. Ing. Giacomo Parenti



Allegato 1 al Capitolato di appalto specifico

Indicazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei principali CAP a copertura diretta 100% ricadenti nel territorio del Comune di Firenze

50121
50122
50123
50124
50125
50126
50127
50128
50129
50130
50131
50132
50133
50134
50135

50137
50138
50139
50140
50141
50142
50143
50144
50145



Allegato 2 al Capitolato di appalto specifico

Indicazione dei Comuni ricadenti nel territorio dell'area della Città Metropolitana di Firenze con copertura diretta al 100% con indicazione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo (tenuto conto che alcuni Comuni hanno più di un CAP), dei principali CAP.

<i>Bagno a Ripoli</i>	<i>50012</i>	<i>Londa</i>	<i>50060</i>
<i>Barberino di Mugello</i>	<i>50031</i>	<i>Marradi</i>	<i>50034</i>
<i>Barberino Tavarnelle</i>	<i>50028, 50021</i>	<i>Montaione</i>	<i>50050</i>
<i>Borgo San Lorenzo</i>	<i>50032</i>	<i>Montelupo Fiorentino</i>	<i>50056</i>
<i>Calenzano</i>	<i>50041</i>	<i>Montespertoli</i>	<i>50025</i>
<i>Campi Bisenzio</i>	<i>50013</i>	<i>Palazzuolo sul Senio</i>	<i>50035</i>
<i>Capraia e Limite</i>	<i>50050</i>	<i>Pelago</i>	<i>50060</i>
<i>Castelfiorentino</i>	<i>50051</i>	<i>Pontassieve</i>	<i>50065</i>
<i>Cerreto Guidi</i>	<i>50050</i>	<i>Reggello</i>	<i>50066</i>
<i>Certaldo</i>	<i>50052</i>	<i>Rignano sull'Arno</i>	<i>50067</i>
<i>Dicomano</i>	<i>50062</i>	<i>Rufina</i>	<i>50068</i>
<i>Empoli</i>	<i>50053</i>	<i>San Casciano in Val di Pesa</i>	<i>50026</i>
<i>Fiesole</i>	<i>50014</i>	<i>San Godenzo</i>	<i>50060</i>
<i>Figline e Incisa Valdarno</i>	<i>50063</i>	<i>Scandicci</i>	<i>50018</i>
<i>Firenze</i>	<i>50033</i>	<i>Scarperia e San Piero</i>	<i>50038</i>
<i>Fucecchio</i>	<i>50054</i>	<i>Sesto Fiorentino</i>	<i>50019</i>
<i>Gambassi Terme</i>	<i>50050</i>	<i>Signa</i>	<i>50058</i>
<i>Greve in Chianti</i>	<i>50022</i>	<i>Vaglia</i>	<i>50036</i>
<i>Impruneta</i>	<i>50023</i>	<i>Vicchio</i>	<i>50039</i>
<i>Lastra a Signa</i>	<i>50055</i>	<i>Vinci</i>	<i>50059</i>